

N. 207.909 di Repertorio                      N. 51.749 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 1 (uno) del mese di marzo;  
alle ore undici e minuti dieci;  
a Tarcento, presso la sala consiliare del Palazzo Frangipane, Piazza  
Frangipane;  
avanti a me notaio Paolo Alberto Amodio, residente a Udine ed  
iscritto nel Collegio Notarile di detta città;  
non assistito dai testi all'atto,

è presente:

Nardini Massimiliano, nato ad Udine (UD) il 19 dicembre 1962,  
domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al  
presente atto nella sua qualità e veste di Presidente della società  
di mutuo soccorso

"Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli operai",  
con sede a Tarcento (UD), Via Ippolito Nievo n.c. 2, codice fiscale  
94009650303;

Società di mutuo soccorso costituita nel 1883 e disciplinata dalla  
legge 15 aprile 1886 n. 3818 e da ultimo regolata con statuto  
approvato con assemblea dei soci di data 21 aprile 2002 e registrato  
a Udine in data 13 giugno 2002 al n. 4703 Privati N.A.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, di

cittadinanza italiana la persona fisica e di nazionalità italiana la società di mutuo soccorso.

Il signor Nardini Massimiliano mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli associati della predetta società di mutuo soccorso.

Per acclamazione di tutti gli intervenuti ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale assume egli stesso la presidenza dell'assemblea ed in tale veste constatata e mi fa constare:

- che è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, in questo luogo, giorno ed ora mediante avviso inviato a tutti gli associati a mezzo lettera inviata il giorno 14 febbraio 2014, l'assemblea della predetta società di mutuo soccorso per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea;
2. Relazione del Consiglio Direttivo sulle modifiche dello statuto proposte;
3. Dibattito e Conclusioni;
4. Approvazione nuovo statuto sociale;
5. Varie ed eventuali;

- che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 1 marzo 2014 alle ore 9.00 è andata completamente deserta;

- che sono presenti, di persona o per deleghe che, riscontrate regolari, verranno conservate agli atti della società di mutuo

soccorso, n. 34 (trentaquattro) associati aventi diritto al voto su totali n. 149 (centoquarantanove) associati e precisamente, quelli risultanti dall'elenco che, previa espressa dispensa del comparente dal darne lettura, sottoscritto dal comparente medesimo e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante.

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 22 dello statuto (il quale non prevede per la seconda convocazione un numero minimo di presenti) ed atta perciò a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente mi dichiara che si è già esaurito come sopra indicato.

E' presente altresì il Vice Sindaco del Comune di Tarcento, signor Ganzitti Sergio che porta i saluti dell'Amministrazione Comunale e fa un breve intervento.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, in rappresentanza del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni che impongono di modificare lo statuto della società di mutuo soccorso attualmente in vigore allo scopo di adeguarlo alla nuova normativa di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con la L. 17 dicembre 2012 n. 221 ed in particolare per permettere l'iscrizione della società di mutuo

soccorso nell'apposita sezione speciale presso il Registro delle Imprese e nell'apposita sezione dell'albo delle società cooperative e per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Il Presidente specifica quindi che rimangono comunque invariati sia la denominazione della società di mutuo soccorso che la sede della stessa e precisa che le modifiche dello statuto oggetto di esame da parte dell'assemblea avranno efficacia dal giorno 1 gennaio 2014 ma che per i soci iscritti fino al 31 dicembre 2013 rimangono validi tutti i diritti acquisiti con lo Statuto precedente.

Alla prima assemblea ordinaria nel corso dell'anno 2014, si procederà al rinnovo di tutte le cariche sociali in base alle nuove norme stabilite nello statuto in corso di approvazione.

Il Presidente, in conformità al terzo punto all'ordine del giorno, invita quindi gli associati ad esporre le proprie domande o richieste di chiarimento e segue quindi un breve dibattito sulla relazione esposta. Interviene a chiarimento della riforma il presidente regionale delle società di mutuo soccorso Giuliano Luigi Chiofalo.

Il Presidente invita quindi l'assemblea alla votazione sul quarto punto all'ordine del giorno, per alzata di mano.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, con la presenza di 34 (trentaquattro) associati e con:

Favorevoli n. 34 (trentaquattro) associati

Contrari n. zero associati

Astenuti n. zero associati

Nomi associati contrari: nessuno.

Nomi associati astenuti: nessuno.

d e l i b e r a

- di approvare il nuovo testo dello statuto, coordinato con le predette modifiche, e con decorrenza della sua efficacia come sopra precisato, statuto che, previa espressa dispensa del comparente dal darne lettura, sottoscritto dal comparente stesso e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Prima di continuare nella trattazione dell'ordine del giorno il Presidente propone all'assemblea, pur non essendo previsto espressamente nella convocazione, di delegare il Presidente a presentare la domanda e compiere tutte le formalità necessarie relative all'iscrizione ai competenti Pubblici Registri e, a tal fine, ad adottare da solo, senza necessità di nuova convocazione dell'assemblea, eventuali adeguamenti richiesti per porre in essere ogni conseguente adempimento.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, con la presenza di 34 (trentaquattro) associati e con:

Favorevoli n. 34 (trentaquattro) associati

Contrari n. zero associati

Astenuti n. zero associati

Nomi associati contrari: nessuno

Nomi associati astenuti: nessuno,

approva la sua proposta e delibera di delegare il Presidente a presentare la domanda e compiere tutte le formalità necessarie relative all'iscrizione ai competenti Pubblici Registri delegandogli il potere di adottare da solo, senza necessità di nuova convocazione dell'assemblea, eventuali adeguamenti richiesti per porre in essere ogni conseguente adempimento.

A questo punto il Presidente precisa che l'ultimo punto all'ordine del giorno verrà successivamente trattato e separatamente verbalizzato ai sensi di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara esaurita la trattazione dei primi punti all'ordine del giorno e sospende la seduta alle ore undici e minuti quaranta.

Le spese del presente atto sono a carico della società di mutuo soccorso.

Il presente atto pubblico, scritto elettronicamente da persona di mia fiducia, è stato da me notaio letto al comparenti il quale con me notaio lo sottoscrivono essendo le ore undici e minuti quarantacinque circa.

Consta di 2 (due) fogli per complessive pagine 3 (tre) e fin qui della quarta ed ultima.

F.to: Massimiliano Nardini

-----Paolo Alberto Amodio notaio (L.S.)

Allegato " B " AL n. 51749 di Raccolta

## **STATUTO-REGOLAMENTO S.O.M.S.I. TARENTO**

### **Art. 1 Denominazione**

E' fondata a Tarcento nel 1883 una **"Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli operai"** aperta a tutte le categorie lavorative.

Essa ha promosso l'istruzione, la moralità il benessere dei soci affinché possano cooperare al bene della Patria ed al miglioramento progressivo della umana famiglia.

La Società ha promosso e sovvenzionato corsi culturali d'istruzione professionale, conferenze, premi in denaro a studenti ed operai che perfezionavano la loro preparazione tecnica e culturale; concedendo assistenza morale ed eventuali sussidi a soci su proposta del Consiglio. Ha svolto finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, dell'istruzione, del campo ricreativo, del campo socio-sanitario.

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 2 Sede**

La Società ha sede in Tarcento, via Ippolito Nievo 2. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si

prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati, nonché altri organi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società. Lo stemma sociale è rappresentato da due mani che si stringono sopra lo stemma del Comune di Tarcento.

### **Art. 3 Durata**

La Società di Mutuo Soccorso sorta nel 1883 ha durata indeterminata.

### **Art. 4 Oggetto e Scopo**

La Società di Mutuo Soccorso, che non ha alcun fine di speculazione e di lucro, ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi di mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'autoaiuto tra i cittadini. Opera a favore dei propri soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa. Eroga assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali. La Società potrà inoltre perseguire finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, dell'istruzione, del campo ricreativo, del campo socio-sanitario, della beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o

familiari.

La Società si propone di:

- a) Diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
- b) Svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e di regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c) Svolgere attività di assistenza socio-sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
- d) Erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- e) Erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- f) Erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- g) Organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare l'istruzione, il

benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari.

Per realizzare quanto sopra previsto, potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto.

In particolare sarà possibile:

a) stabilire rapporti con gli organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

b) aderire e partecipare anche economicamente a comitati, consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886;

c) promuovere, costituire, gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia;

d) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;

I limiti, le norme ed i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito Regolamento interno.

#### **Art. 5 Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi

netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Società dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Società;
- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- del ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- di ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali:

I lasciti e le donazioni che la Società conseguisse per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal Patrimonio Sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad altra Società di Mutuo Soccorso o da quanto previsto dalla legge 3818/1886 salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la quota annuale di iscrizione. L'adesione alla Società non

comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Società di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. La Società può emettere "Titoli di Solidarietà".

**Art. 6 Fondatori, Soci, Benemeriti, Benefattori, Onorari e Aggregati**

1) Sono Aderenti alla Società:

- I Fondatori;
- I Soci effettivi;
- I Benemeriti della Società;
- I Benefattori della Società
- I Soci Onorari;

2) L'adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Non può essere socio chi è escluso dal diritto di voto. I minori sono rappresentati da chi esercita la patria potestà. Su proposta del Consiglio, i giovani di età inferiore agli anni 18 sono ammessi con quota ridotta da stabilirsi dall'assemblea stessa.

3) L'adesione alla Società comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Società.

4) Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Società stessa.

5) Sono Soci Effettivi della Società coloro che aderiscono alla

Società nel corso della sua esistenza.

6) Sono Benemeriti i soci che hanno maturato 25 anni di vita sociale.

7) Sono Benefattori della Società coloro che persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione, al benessere materiale della Associazione. Non saranno né elettori, ne eleggibili alle cariche sociali.

8) Sono Soci Onorari quei cittadini ritenuti degni per meritevoli opere dell'ingegno, per speciali servigi a vantaggio dell'istituzione, senza perdita di qualsiasi diritto loro spettante. La nomina deve essere approvata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. La stessa Assemblea, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, può procedere alla nomina di un Presidente Onorario della Società, scelto fra cittadini illustri e benemeriti della Patria.

9) Chi intende aderire alla Società deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Società si propone e l'impegno ad approvarne ed osservare Statuto e Regolamenti.

10) Chiunque aderisca alla Società può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti

alla Società stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

11) La quota sociale per i soci effettivi, da pagarsi annualmente, viene proposta dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dei Soci all'Assemblea ordinaria. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota annuale entro il 31/12 dell'anno di competenza chiunque partecipi alla Società decade. I Soci decaduti potranno essere riammessi a domanda dopo esame del caso da parte del Consiglio.

12) L'espulsione dalla Società è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione in caso di:

- Riprovevole condotta morale.
- Condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale per reati infamanti.
- I Soci dichiarati decaduti od espulsi perdono tutti i diritti.

13) Il Socio effettivo, in regola con le disposizioni del presente Statuto, potrà partecipare alle attività ricreative e culturali che verranno organizzate dal Sodalizio (gite sociali, conferenze, ecc.), ed ha diritto a chiedere in lettura le pubblicazioni esistenti nella biblioteca sociale.

14) Ai soci che versino in stato di comprovato bisogno, potranno essere corrisposti sussidi straordinari nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio. All'uopo, in sede di elaborazione del bilancio preventivo, verranno stanziare somme da destinarsi all'erogazione di detti sussidi che verranno assegnati a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, il quale avrà la più ampia facoltà di svolgere accertamenti per stabilire il grado di bisogno dei richiedenti.

15) Ogni socio è tenuto ad osservare le prescrizioni dello statuto, ad assoggettarsi a tutte le deliberazioni prese legalmente dai poteri sociali, secondo le rispettive attribuzioni, salvo il diritto di reclamo all'assemblea.

16) I soci che avessero lagnanze da fare verso incaricati di qualunque ufficio sociale, le rivolgeranno a voce od in iscritto al Consiglio.

17) Qualunque sia il motivo per cui il socio cessa di far parte della Società, non conserva diritto alcuno ad indennità od a risarcimenti.

18) A giudizio definitivo del Consiglio in qualsiasi momento il socio può venir esonerato dal versamento della quota sociale. Sono tenuti in particolare considerazione i soci con più di 20 anni di iscrizione.

## **Art. 7 Organi**

Sono organi della Società:

- L'Assemblea degli Aderenti alla Società;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- Il Tesoriere;
- Il Sindaco unico;
- Il Comitato dei Probiviri.

L'elezione degli Organi della Società non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 8 Assemblea**

L'Assemblea della Società è costituita da tutti i soci indistintamente ed è l'organo sovrano della Società stessa.

Alle attribuzioni dell'Assemblea è riservato:

- L'elezione del Presidente della Società, dei membri del Consiglio, del Sindaco unico e del Comitato dei Probiviri.
- L'approvazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio Preventivo, sentita la relazione del Sindaco unico.
- Ogni e qualunque determinazione d'interesse generale della Società tanto in ordine organico come in ordine amministrativo non contemplate nel presente statuto.
- La ratifica di deliberazioni assunte con carattere d'urgenza dal

Consiglio.

La Società si riunisce in assemblea ordinariamente una volta all'anno, e, comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e straordinariamente in qualunque altro giorno tutte le volte che lo esigono interessi sociali di rilevanza.

- Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati nonché di fondi riserve o capitale durante la vita della Società stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

- Delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- Delibera lo scioglimento e la liquidazione della Società e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. In linea straordinaria l'Assemblea generale viene convocata o per determinazione del Consiglio od in seguito a domanda firmata da almeno un quinto dei soci nella quale risulti indicato il motivo della convocazione. La convocazione è fatta mediante avviso personale almeno otto giorni prima, se trattasi di adunanze ordinarie, e non meno di tre giorni prima per le riunioni straordinarie e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato al domicilio del socio.

L'assemblea è costituita in numero legale quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci, e le sue deliberazioni saranno valide quando risultino approvate dalla maggioranza dei soci votanti. Il socio impossibilitato ad intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da un terzo mediante semplice delega estesa sull'avviso di convocazione. Nessuno potrà rappresentare più di due soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione potrà aver luogo anche un'ora dopo di quella fissata per la prima adunanza. La votazione è sempre palese, salvo nei casi in cui il presente statuto disponga il contrario o l'Assemblea diversamente determinasse. Ogni socio ha diritto di parola non più di due volte sullo stesso argomento, a meno che non sia relatore, od il Presidente non creda utile accordargliela nuovamente.

Le modifiche allo Statuto vengono proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea Generale dei Soci, con l'intervento almeno della metà dei soci ed alla maggioranza di due terzi dei votanti. Se nella prima adunanza non si raggiunga la metà dei soci si procederà ad altra convocazione nella quale il numero legale sarà costituito da qualsiasi numero di soci e le deliberazioni saranno valide se prese da due terzi dei votanti. La seconda convocazione potrà aver luogo anche un'ora dopo di quella fissata per la prima adunanza.

## **Art. 9      Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto a scelta dell'Assemblea, da 9 Membri. I membri del Consiglio dovranno essere tutti soci effettivi.

I Consiglieri devono essere aderenti alla Società e risultare iscritti nel libro soci da almeno tre mesi; durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- La gestione della società in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi

delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- Nomina del Vice-Presidente;
- Nomina del segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- Nomina del portabandiera e il suo sostituto, che hanno voto consultivo;
- Nomina del Tesoriere;
- L'ammissione alla Società di nuovi Aderenti e la cancellazione di coloro che risultassero indegni di appartenere al Sodalizio;
- La predisposizione annuale del Bilancio;
- La nomina di eventuali commissioni incaricate di qualsiasi ramo di servizio attinente alla Società e delegate a studi speciali;
- La formazione di regolamenti interni ed in generale tutti quei provvedimenti che non rientrino nella competenza degli altri poteri e che tendono a promuovere gli interessi morali e materiali del Sodalizio.

Il Consiglio è costituito in valida seduta semprechè siano presenti almeno 5 membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. In seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di

voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione è fatta mediante lettera o comunicazione telefonica, indicando il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da effettuarsi a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Alle sedute del Consiglio possono intervenire invitati dal Presidente, esperti del settore.

Le delibere del Consiglio sopra provvedimenti che hanno il carattere dell'urgenza devono essere prese a maggioranza non minore di due terzi dei votanti.

Le votazioni consiliari procedono sempre in forma palese per alzata di mano o per appello nominale meno nelle questioni di persone per le quali è prescritta la votazione a suffragi segreti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in

caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni e di patrocinare soprattutto l'interesse dell'Associazione. In caso di impedimento devono tempestivamente giustificare la loro assenza. Dopo tre assenze ingiustificate o per sei volte ad intervalli diversi, decadono dalla carica.

#### **Art. 10 Presidente**

Al Presidente della Società spetta la rappresentanza della Società stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Società al Vice Presidente o ad uno dei Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento le lui funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, il quale a sua volta viene interinalmente sostituito dai membri del Consiglio in ordine di anzianità.

Al Presidente della Società compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Società; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di

straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Società, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

#### **Art. 11 Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 12 Segretario del Consiglio di Amministrazione**

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, anche mediante registrazione, e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Società.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle assemblee, e del Consiglio di Amministrazione.

E' responsabile ed incaricato della custodia e conservazione delle carte sociali, tiene l'elenco per ordine alfabetico di tutti i soci, e contrassegna tutti gli atti emanati dal Consiglio.

#### **Art. 13 Tesoriere**

Il tesoriere cura la gestione della cassa della Società e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandolo da idonee relazioni contabili.

#### **Art. 14 Sindaco unico**

I conti della Società sono riveduti da un revisore eletto dall'Assemblea.

L'incarico di sindaco è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco cura la tenuta del libro dei verbali del Sindaco unico, può essere scelto anche fra non soci e fra soggetti qualificati professionalmente al controllo legale dei conti.

Il Sindaco ha il compito di esaminare i registri e di vigilare sull'andamento della Società, presentando una dettagliata relazione all'assemblea.

Partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto a quelle del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15 Probiviri e loro mansioni**

Il Comitato dei Probiviri deve esaminare e risolvere in via conciliativa qualunque vertenza possa insorgere in seno al sodalizio. Nei casi di espulsione di soci il Comitato dei Probiviri è chiamato a decidere in merito.

Viene convocato dal Consiglio di Amministrazione di sua iniziativa o quando, allo stesso Consiglio, ne venga fatta richiesta motivata da parte di un socio. Le decisioni del Comitato dei Probiviri sono inappellabili, vengono comunicate al Consiglio di Amministrazione ed il Presidente ne informa, a sua volta, gli interessati con lettera raccomandata entro cinque giorni dalla lettura nell'adunanza del Consiglio.

Quando l'intervento del Comitato dei Probiviri riguarda l'espulsione di un socio, delle decisioni prese deve essere informata l'Assemblea Generale nella sua seduta successiva.

Il Comitato dei Probiviri può essere eventualmente invitato dal Consiglio di Amministrazione ad esprimere parere nelle controversie fra il sodalizio e terzi.

#### **Art. 16 Avanzi di gestione**

Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione comunque denominato, nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Società stessa.

La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 17 Elezioni**

La Rappresentanza della Società è di carattere elettivo per suffragio libero a tutti i soci.

Le elezioni della rappresentanza sociale avvengono nell'ordinaria convocazione dell'Assemblea. Per l'elezione del Presidente è necessario la maggioranza assoluta dei votanti. Se nessuno dei votati raccogliesse tale maggioranza, si procederà nella successiva convocazione, al ballottaggio fra i due candidati che nel primo scrutinio riportarono la prevalenza.

Sono eletti consiglieri, Sindaco e membri del comitato dei Proviviri, coloro che raccolgono la maggioranza relativa dei voti.

L'Assemblea dei soci eleggerà tre scrutatori. La nomina non potrà cadere su soci che già ricoprono cariche sociali di qualunque genere o che siano candidati. Gli scrutatori costituiranno l'ufficio elettorale che sarà presieduto dal socio più anziano fra gli stessi scrutatori. Di tutte le operazioni, dall'insediamento dell'ufficio elettorale allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti, dovrà compilarli apposito verbale. Prima di iniziare la votazione, i

componenti l'Ufficio Elettorale si accerteranno che tutte le schede siano autenticate col bollo della Società, ed accerteranno altresì che la lista dei soci elettori, la tabella dei membri del consiglio da surrogarsi, e quelli che rimangono in carica, siano affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle elezioni. Dovendosi sospendere la votazione, l'urna verrà sigillata con strisce di carta gommata. Tali strisce saranno firmate dai componenti l'Ufficio.

Le elezioni devono essere fatte per voto segreto mediante scheda scritta o stampata. Non saranno però valide le schede che in qualunque modo rilevassero il votante. La votazione per la nomina del Presidente dovrà tenersi distinta da quella per la nomina dei Consiglieri, del Sindaco e del Comitato dei Probiviri. A misura che gli elettori andranno deponendo i loro voti nelle urne, uno degli scrutatori ne farà constare l'avvenuta votazione scrivendo il proprio nome a riscontro di ciascun votante sopra una copia della lista elettorale.

Dichiarata chiusa la votazione, si aprirà l'urna e si effettuerà lo spoglio delle schede che dovranno risultare in numero uguale a quello dei votanti, risultante dall'elenco compilato via via che i soci voteranno. Finito lo spoglio si considereranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti, fino a coprire il numero stabilito dei componenti delle varie cariche sociali. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di matricola. Prima di proclamare

il risultato delle elezioni, l'ufficio di scrutinio è in obbligo di verificare se tutti gli eletti si trovano nelle condizioni di eleggibilità. I casi di ineleggibilità saranno specificati nel verbale, ed al socio non eletto subentrerà quello che lo segue immediatamente nella graduatoria dei voti. Eseguita la verifica, il Presidente dell'Ufficio proclamerà gli eletti; le schede verranno raccolte e saranno arse seduta stante e saranno conservate agli atti unitamente ai verbali sul quale verranno indicati i motivi della contestazione, soltanto quelle sulle quali vi fosse sorta contestazione, firmate dagli scrutatori. Sulla validità o meno di esse decide in via definitiva l'Assemblea dei soci. I soci purché non arrechino disturbo, a giudizio insindacabile del Presidente dell'ufficio, possono trattenersi presso l'ufficio di scrutinio.

In caso di reclamo per nullità della elezione, se il reclamo sia appoggiato da almeno venti soci e sia proposto entro cinque giorni da quello della elezione impugnata, dovrà essere convocata l'assemblea entro quindici giorni da quello della presentazione del reclamo per decidere sullo stesso.

Il socio elettore deve riconsegnare al Presidente dell'ufficio elettorale la scheda piegata in quattro parti. La scheda si intende validamente votata quando non ci siano indicati o votati più candidati rispetto al numero da eleggere. Le schede che non esprimano chiaramente la volontà dell'elettore, sono da dichiararsi nulle.

Altrettanto dicasi per le schede che rechino scritte o segni che debbano ritenersi "in modo inoppugnabile" fatti intenzionalmente dall'elettore. Se il socio elettore riscontra che la scheda che gli viene consegnata è deteriorata o rechi segni che possano ingenerare dubbi sulla sua volontà di voto, o se l'elettore stesso ha errato nell'esprimere il voto, può chiedere al Presidente una nuova scheda. La scheda restituita verrà immediatamente sminuzzata dinanzi allo stesso socio che l'ha restituita.

#### **Art. 18 Disposizioni diverse**

Colui che viene rivestito di una qualunque carica sociale viene a cessare per computo del periodo normale, resta nell'esercizio delle sue attribuzioni fino al momento in cui avviene l'installazione del successore.

I libri della società sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Società a spese del richiedente.

Gli esercizi della Società chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Società nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Società a spese del richiedente.

Tutti coloro che si trovano rivestiti di qualunque carica sociale sono nell'esercizio delle loro attribuzioni, personalmente responsabili per tutti i danni che potessero derivare alla Società per spese arbitrarie, malversazioni di fondi e pregiudizio di diritti, ed in caso di contestazioni su questo proposito se ne riferirà il giudizio definitivo all'assemblea generale. A questo effetto, quando trattasi di spese, le votazioni del Consiglio seguiranno sempre per appello nominale.

**Art. 19 Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Società di Mutuo Soccorso contenute nel libro I e V del Codice Civile.

F.to: Massimiliano Nardini

-----Paolo Alberto Amodio notaio (L.S.)